Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 373 CSAT 24 del 29 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 29 marzo 2022
Presenzia alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 78/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. TREMESTIERI ETNEO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0–3; avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Munzone Salvatore ed avverso la squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Leanza Salvatore, Cuntrò Claudio, Pavone Angelo e Boccaccio Federico.
Campionato 3^ Cat. Girone "A" Gara Real Torre – Tremestieri Etneo del 05.03.2022.
C.U. n. 43 del 10.03.2022 Delegazione Provinciale di Catania.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 14 marzo 2022 l'A.S.D. Tremestieri Etneo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e chiede a questa Corte, in riforma delle decisioni di prime cure, l'assegnazione della gara vinta dovendosi addebitare alla consorella l'inizio degli incidenti e la riduzione delle squalifiche irrogate ai propri tesserati.
Il gravame così come proposto è inammissibile sotto vari profili e più specificatamente: a) non è stato preceduto, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione, dal preannuncio di reclamo che doveva essere notificato anche alla consorella; b) ai fini dell'impugnazione del capo della decisione relativo al risultato gara anche i motivi non risultano notificati alla consorella; c) le squalifiche a carico dei calciatori Leanza Salvatore, Cuntrò Claudio, Pavone Angelo e Boccaccio Federico sono non impugnabili ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 137 C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 79/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. PLAY SOCCER SCHOOL (CT) Avverso a) inibizione fino al 07/05/2022 del sig. Marchese Alessio; b) squalifica fino al 31.03.2022 dell'allenatore sig. Giordano Andrea; c) squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Di Paola Agatino Luca e Fontanarosa Kevin; d) ammenda di € 50,00.
Campionato Under 17 Girone "A" Gara: La Meridiana – Play Soccer School del 07.03.2022
C.U. n.43 del 10.03.2022 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Play Soccer School, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una

rideterminazione sostenendo in buona sintesi che le sanzioni irrogate devono essere rideterminate in termini più equi a quanto dagli stessi effettivamente posto in essere.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile i capi di gravame relativi alla squalifica dell'allenatore e dell'ammenda ai sensi delle lett. b) e d) del comma 3 dell'art. 137 CGS.
Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del CGS fa piena prova dei comportamenti e dei fatti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 30' del 2° t. è stato allontanato il sig. Marchese Alessio, che nell'occorso ricopriva il ruolo di dirigente accompagnatore, perché entrava, senza essere autorizzato sul terreno di gioco protestando nei confronti del ddg e nonostante fosse stato invitato ad uscire insisteva nel suo atteggiamento protestatario ed offensivo. Lo stesso, inoltre al termine della gara, entrava, senza alcuna autorizzazione nello spogliatoio dell'arbitro reiterando il suo comportamento offensivo.
Sempre al termine della gara sono stati espulsi i calciatori sig.ri Di Paola Agatino Luca e Fontanarosa Kevin perché assumevano un comportamento protestatario ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento limitatamente alle squalifiche irrogate ai calciatori la cui sanzione va rideterminata nel minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) del CGS.
Di contro deve essere respinto per quanto riguarda l'inibizione irrogata a carico del sig. Marchese Alessio risultando la stessa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione alle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dal predetto dirigente in danno del direttore di gara dovendosi riaffermare il principio che richiede ai dirigenti ed ai tecnici operanti nelle gare di settore giovanile un maggiore comportamento in linea con le norme regolamentari stante il valore educativo della categoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame rideterminа in due gare la squalifica a carico dei calciatori sig. Di Paola Agatino Luca e Fontanarosa Kevin confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 81/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Manfredi Lanza
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CASTELDACCIA (PA) Avverso squalifica fino al 15.05.2022 dell'allenatore sig. Giuseppe Pagano.
Campionato Promozione Girone "A" Gara: Casteldaccia – Resuttana San Lorenzo del 13.03.2022.
C.U. n. 347 del 15.03.2022.

Con rituale e tempestivo invio di preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini dei motivi l'A.S.D. Casteldaccia in persona del Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede l'annullamento sostenendo in estrema sintesi che l'ufficiale di gara, individuato nell'assistente n.1, sarebbe incorso in uno scambio di persona dovendosi individuare l'autore delle offese non già nel Pagano Giuseppe ma bensì nel Pagano Michele tesserato quale dirigente ed a tal fine allega dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo oltre ai documenti di identità del Pagano Michele, Pagano Giuseppe e Terzo Antonino.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto redatto dall'assistente, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che quest'ultimo si limita ad indicare in modo del tutto generico i soggetti che lo avrebbero insultato infatti è dato leggere:" *Terzo e Pagano mi hanno insultato per tutta la gara…".*
Pertanto stante l'inammissibilità della dichiarazione a firma del Pagano Michele si è ritenuto convocare, per via telematica, il predetto assistente per la seduta odierna al quale sono state sottoposte, in forma anonima, le ritrazioni fotografiche dei sig.ri Terzo Antonino (foto n.1), Pagano Michele (foto n.2) e Pagano Giuseppe (foto n.3) e questi ha riconosciuto senza ombra di dubbio alcuno nella foto n.3 l'autore degli insulti a suo danno.
In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante circa il presunto scambio di persona non trova riscontro.
Purtuttavia si ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo, in considerazione del fatto che la refertazione è fatta in maniera del tutto generica non specificando quali condotte siano addebitabile al Terzo e quali al Pagano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31 marzo 2022 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Pagano e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 82/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Salvatore Priola – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

F.C.D. ATLETICO 1994 avverso squalifica per quattro gare effettive del calciatore Benivegna Mario.
Campionato di Promozione, Gir. "C", gara FCD ATLETICO 1994 – ASD CITTA' DI MISTERBIANCO del 13/03/2022.
Comunicato Ufficiale 347 del 15/03/2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con invio motivi a mezzo pec del 20.03.2022, la F.C.D. ATLETICO 1994, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, denegando il comportamento non corretto del proprio tesserato nei confronti di un calciatore avversario, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi poiché il tutto sarebbe avvenuto in ragione della forte competitività per l'elevata rilevanza della gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 44' del 2° t. il sig. Benivegna Mario è stato espulso per avere colpito un calciatore avversario con una ginocchiata allo stomaco prima della battuta di un calcio d'angolo.
In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e purtuttavia si ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 dell'art. 38 C.G.S. in considerazione del fatto che dagli atti non risulta che il calciatore avversario abbia subito conseguenze dal gesto violento posto in essere in suo danno.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame,

ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Benivegna Mario e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Salvatore Priola

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 83/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Salvatore Priola – relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. ATLETICO NISSA avverso squalifica per quattro gare effettive del calciatore Ventura Michele ed avverso ammenda di €. 150,00.
Campionato di Promozione, Gir. "C", gara A.S.D. ATLETICO NISSA–A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO del 13/03/2022.
Comunicato Ufficiale 347 del 15/03/2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con invio motivi a mezzo pec del 17.03.2022, la A.S.D. Atletico Nissa, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e, pur deplorando la reazione del proprio tesserato, chiede una rideterminazione della sanzione in termini più equi poiché il comportamento del giocatore sarebbe stato influenzato dal clima di tensione creatosi nel pre-partita per la decisione del direttore di non iniziare la gara per dichiarata impraticabilità del campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che nella fase pre-gara il sig. Ventura Michele teneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'ufficiale di gara.
In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva rileva che, ai sensi dell'art. 60 co.1 delle N.O.I.F., il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara e che, pertanto, tale decisione non giustifica l'atteggiamento offensivo e irriguardoso posto nei suoi confronti dal calciatore e dai sostenitori della squadra e, purtuttavia, si ritiene di dovere parzialmente accogliere il gravame rideterminando la sanzione nel minimo edittale di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 36 C.G.S. in considerazione del fatto che dagli atti non risulta che la condotta del calciatore si sia concretizzata in un contatto fisico ai danni del direttore di gara.
Va dichiarato inammissibile il capo di gravame relativo all'ammenda di e. 150,00 perché non impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. d) C.G.S.

P. Q. M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Ventura Michele e, per l'effetto,
dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Il relatore
Avv. Salvatore Priola

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 84/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.C.S.D. UNITAS SCIACCA CALCIO (AG) Avverso rigetto richiesta assegnazione gara vinta per 0 -3.
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: FC Mazara Calcio–SCSD Unitas Sciacca Calcio del 27.02.2022
C.U. n. 347 del 15.03.2022.

Con regolare e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la SCSD Unitas Sciacca Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST che ebbe a rigettare il ricorso tendente ad avere assegnata gara vinta per 3 - 0 in relazione all'aggressione subita nel pre gara dal proprio allenatore.
In particolare la reclamante ritiene che la decisione del giudice di prime cure debba essere riformata ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 10 del CGS in relazione al comma 4 dell'art. 6 del CGS avendo la società ospitante violato le norme in materia di ordine e sicurezza.
La reclamante, inoltre, sostiene che a seguito dell'aggressione subita l'allenatore è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso per cui non ha potuto prendere parte alla gara creando così un vulnus alla ricorrente e ciò senza contare lo stato di shock creato nei propri giocatori.
Infine la reclamante richiama la normativa del settore tecnico e dell'accordo sottoscritto dalla LND con l'AIAC i quali prevedono in modo espresso che nel campionato di Eccellenza sia presente un allenatore in campo.
Con memoria depositata e notificata nei termini l'A.S.D. F.C. Mazara Calcio assistita dal proprio difensore di fiducia si è costituita nell'odierno procedimento chiedendo: a) in via principale l'inammissibilità del reclamo in quanto notificato direttamente alla propria assistita anziché ad esso difensore costituito nel giudizio di primo grado e presso cui la predetta società aveva eletto domicilio; b) il rigetto del reclamo perché infondato.
A seguito di tale memoria l'Unitas Sciacca ha depositato, con pec del 27 marzo 2022 ulteriori controdeduzioni.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione della memoria difensiva depositata dall'Unitas Sciacca in data 27.03.2022 perché non vi è prova in atti della notifica della stessa al difensore della resistente.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente con la memoria di costituzione trattandosi di questione pregiudiziale all'esame di merito.
L'eccezione sebbene sia fondata non può trovare accoglimento.
Infatti se è pur vero che la resistente, nel corso del giudizio di primo grado, ha eletto domicilio presso il suo difensore per cui il reclamo andava notificato, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 53 CGS, alla pec indicata da quest'ultimo è anche vero che questa, e per essa il suo difensore, si è costituita nei termini è ha spiegato compiutamente le proprie difese sanando così il vizio di notifica.
Così fissati i termini del *thema decidendum* non può non rilevarsi l'infondatezza del gravame, e ciò per i motivi che seguono.
Innanzitutto il richiamo alla normativa del settore tecnico e dell'accordo LND/AIAC che sanciscono la obbligatorietà della presenza di un allenatore in panchina non coglie nel segno perché nel corso della gara un allenatore era presente e più specificatamente nella persona del sig. Stefano Soldano (vedasi distinta gara).
Non coglie nel segno nemmeno la denunciata violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza in quanto nell'impianto sportivo al momento dell'aggressione dell'allenatore era presente

la forza pubblica rappresentata sia dai Carabinieri che dalla Polizia di Stato per come attestato dal DDG il quale riferisce anche che ha saputo dell'aggressione dell'allenatore per averlo avuto riferito dalle forze dell'ordine presenti.
Parimenti infondato risulta il richiamo fatto al 1° comma dell'art. 10 CGS al fine di ottenere l'assegnazione della gara vinta per 3 – 0 poiché l'aggressione avvenuta nel corso del pre partita in danno dell'allenatore non ha certamente influito sullo svolgimento della gara in quanto lo stesso, per come evidenziato sopra, è stato sostituito con altro allenatore presente risultando, poi, del tutto apodittico il richiamo ad un presunto stato di shock che avrebbe pervaso l'intera squadra.
Infine attraverso una attenta lettura della decisione di primo grado ci si sarebbe accorti che il richiamo al comma 2 dell'art. 10 del CGS non è avulso dal contesto della decisione poiché il richiamo a detta norma serviva e serve a dimostrare l'erroneità dell'argomentare della reclamante in relazione a quanto stabilito dal codice di giustizia sportiva il quale prevede espressamente che non possa essere data gara perduta nel caso in cui vi sia una alterazione del potenziale atletico a causa di comportamenti addebitabili a sostenitori o accompagnatori per cui a maggior ragione non può essere data gara perduta nel caso in cui la vittima dell'aggressione sia stato un tecnico.
Nel caso in esame, quindi, facendo uso dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'art. 10 del CGS va dichiarata la regolarità della gara con conseguente conferma del risultato conseguito in campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale:
preliminarmente rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente;
nel merito rigetta il proposto reclamo;
per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato;
nulla per le spese stante la reciproca soccombenza.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA